AVVOCATO EGIDIO LIZZA
Patrocinante in Cassazione

00193 Roma - Via Valadier, 43
T. +39 06 3224207
F. +39 06 32628371

67000 Strasbourg - Rue Gutenberg, 1
T. +33 (0)3 88224896
F. +33 (0)3 88224896

82100 Benevento - Viale Mellusi, 53
T. +39 0824 314197-98
F. +39 0824 334498

email egidiolizza@hotmail.com
pec egidiolizza@ordineavvocatiroma.org
Ordine Avvocati Roma tess. n. A41315

Roma, 21 giugno 2022

Gentilissimi,

a metà degli anni '90, il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo ha comportato, come noto, una riduzione dell'ammontare delle pensioni, che doveva essere compensato dalla previdenza complementare, consentendo durante la quiescenza di mantenere un tenore di vita analogo a quello della fase lavorativa attiva.

La mancata attivazione della previdenza complementare nel comparto sicurezza e difesa dello Stato ha indotto il personale a conferirmi mandato per la tutela di questo interesse ed in particolare per azionare la tutela risarcitoria.

Infatti, nonostante l'intervento nel tempo dei Tribunali Amministrativi che avevano condannato lo Stato ad istituire i fondi di previdenza complementare previsti per legge anche per tale comparto (v. sentenze del TAR del Lazio, Roma, n. 9186/2011, n. 9187/2011, n. 2122/2014 e n. 2123/2014), nulla era stato concretamente fatto ed, attesa tale illegittimità, si era arrivati ad una pronuncia della Corte dei Conti della Puglia (v. sentenza n. 207 del 18 maggio 2020) che aveva determinato il danno che ne è conseguito, da quantificare in base ai mancati versamenti che durante tutta la carriera lo Stato avrebbe dovuto operare in favore dei dipendenti.

Alla luce di tale sentenza, abbiamo quindi avviato diversi ricorsi collettivi su tutto il territorio nazionale e su base regionale, dinanzi ai TAR per i soggetti in servizio, dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei Conti per quelli in quiescenza.

Molti di voi, sulla base dell'andamento di altri ricorsi simili (dei quali tuttavia non posso conoscere il contenuto) che sono già stati giudicati dalla Sez. IV del TAR del Lazio inammissibili per carenza di legittimazione attiva e condanna al pagamento delle spese (oltre 20.000 euro), mi hanno chiesto delucidazioni in proposito.

Al riguardo, posso solo osservare che, come già ampiamente sottolineato, la battaglia giudiziaria non si presenta affatto semplice, ma è comunque a mio avviso da perseguire. Nei primi due casi da me patrocinati e conclusi in primo grado, i TAR interessati hanno egualmente rigettato non riconoscendo ammissibile la domanda risarcitoria, con compensazione delle spese e, presumibilmente, gli interessati faranno appello (vedi https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202101712&nomeFile=202200855_01.html&subDir=Provvedimenti; https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202101712&nomeFile=202200855_01.html&subDir=Provvedimenti). Mi consta che anche altri giudizi si siano conclusi negativamente, con compensazione delle spese.

Nel volgere di poco tempo dall'introduzione dei tanti ricorsi sul territorio nazionale, vi è anche da dire che abbiamo constatato come, per la prima volta da oltre vent'anni, nell'ultima legge finanziaria

venga previsto un fondo dedicato all'istituzione della previdenza complementare nel comparto sicurezza e difesa.

Ritengo del pari che il tempo che l'Amministrazione ha lasciato trascorrere senza consentire l'effettivo riconoscimento di un diritto, importante perché di impatto sulla possibilità dei lavoratori di avere un adeguato tenore di vita, non possa non essere considerato fonte di un danno risarcibile, e dunque proseguiremo a tal fine nelle azioni giudiziarie intraprese, anche se si presentano di incerta conclusione. Per tale ragione, è altresì nostra intenzione agire anche in sede europea, per ora solo attraverso gli organismi sindacali, onde giungere al riconoscimento della violazione da parte dell'Italia dei corrispondenti obblighi sanciti dalla Carta sociale europea.

Ciò detto, prima che i singoli ricorsi siano trattati, è comunque diritto di ognuno poter rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a. ed al cui fine potrà contattarmi, ma occorre sapere che tale circostanza di per sé non esclude l'eventuale condanna alle spese, che, sebbene costituisca una circostanza meno frequente, potrebbe sempre essere disposta anche in esito alla rinunzia.

Avv. Egidio Lizza

